



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1755

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2025

Disposizioni per il rafforzamento della rete scolastica italiana all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – La promozione della lingua rappresenta un elemento fondamentale per la diffusione della cultura, delle tradizioni e dell'economia di una nazione nel mondo, sia che avvenga all'interno dei suoi confini (imprese estere e organizzazioni internazionali che aprono uffici o sedi in Italia, studenti e lavoratori stranieri) che al di fuori di essi. Lo strumento della lingua si afferma come un *soft power*, la cui diffusione nel mondo produce una forte risposta positiva su almeno tre aspetti di primaria importanza: l'*export* di beni e servizi, l'attrazione di investimenti e il turismo.

L'italiano è la lingua più studiata al mondo dopo l'inglese, seguita da spagnolo, francese, tedesco e cinese; nella classifica dei passaporti più «potenti del mondo», quello italiano è al terzo posto, permettendo l'accesso senza visto preventivo (o con visto all'arrivo) in 194 Stati tra i 199 considerati; nell'anno accademico 2023/2024, circa 96.083 studenti stranieri hanno studiato presso le università italiane; la rete diplomatica italiana è ampia, forte di centotrenta ambasciate, ottantacinque uffici consolari, nove rappresentanze permanenti, una delegazione speciale, ottantotto istituti italiani di cultura.

Iniziative strategiche indirizzate a un rafforzamento della conoscenza e della diffusione della lingua italiana andrebbero implementate per favorire maggiormente la nostra competitività e il nostro prestigio nel mondo, considerato il gran numero di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cittadini tempora-

neamente all'estero per motivi di studio e di lavoro, ma anche di cittadini stranieri di origine italiana.

Tra le iniziative più efficaci di *soft power* legato alla nostra lingua vi è sicuramente l'istituzione di scuole statali all'estero. Queste sono da sempre una diretta emanazione del nostro sistema scolastico e hanno acquisito nel tempo una nuova centralità, diventando a tutti gli effetti uffici della rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al pari delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura. È innegabile che le attività scolastiche concorrono in modo significativo alla valorizzazione e alla promozione dell'Italia nel suo complesso, rafforzano le relazioni di amicizia e sono la base di innumerevoli forme di collaborazione culturale in seno alla comunità internazionale attraverso programmi, progetti e accordi.

Il presente disegno di legge intende, quindi, favorire il potenziamento del primo e del secondo ciclo di istruzione all'estero, secondo le previsioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, stabilendo, in particolare, la possibilità di istituirla non solamente nelle capitali europee e nei Paesi che hanno chiesto l'adesione all'Unione europea, ma anche nelle capitali e nei centri abitati degli Stati ritenuti strategici per l'Italia sulla base del numero di cittadini italiani iscritti all'AIRE e di origine italiana, dell'interesse che essi dimostrano verso la lingua e la cultura italiana e dei rapporti diplomatici ed economici che intercorrono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane quali strumenti fondamentali della cooperazione internazionale al fine di facilitare la comunicazione, la comprensione reciproca, la creazione di un terreno comune di dialogo e la promozione di scambi e collaborazioni tra i popoli nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, nonché di riconoscere la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale una priorità nell'ambito della politica estera italiana.

2. In conformità all'articolo 9, primo comma, della Costituzione, e al fine di favorire il mantenimento dell'identità culturale italiana, la diffusione e la comprensione del patrimonio artistico e creativo italiano, nonché per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, in ciascuno Stato estero in cui l'Italia è presente con la propria rete diplomatico-consolare, il primo e il secondo ciclo di istruzione sono considerati strumenti di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le capitali e le aree urbane degli Stati esteri di cui al comma 2, nelle quali attivare i suddetti cicli di istruzione, sulla base dei seguenti parametri:

a) consistenza numerica di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

b) consistenza numerica di cittadini di origine italiana;

c) interesse dello Stato estero o dell’Italia a rafforzare i rapporti diplomatici, economici e culturali che intercorrono.

4. Nelle capitali degli Stati membri dell’Unione europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Confederazione Svizzera e dei dieci Stati non appartenenti all’Unione europea con maggior numero di cittadini italiani iscritti all’AIRE o di origine italiana, è garantito almeno un ciclo completo di istruzione in scuole statali italiane o in sezioni italiane presso scuole straniere o internazionali già istituite o da istituire. Possono essere altresì istituite scuole statali italiane negli Stati esteri che hanno presentato domanda di adesione all’Unione europea.

5. Per l’istituzione e la gestione delle scuole statali all’estero si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.